

COMUNE DI SCHIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 / 2022 del 31/01/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **trentuno** del mese di **Gennaio**, alle ore **18:30**, presso la Sala Consiliare (Palazzo Garbin), previo regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Sergio Secondin.

Sono presenti i signori:

<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>	<u>Componenti</u>	<u>Pr</u>	<u>As</u>
ANDRIAN GIULIA	P		GRAZIAN VALERIA		A
BATTISTELLA GIOVANNI		A	MOSELE ALBINO	P	
BERTOLDO ALBERTO	P		ORSI VALTER	P	
BUZZACARO MANUELA	P		PAVAN SERGIO	P	
CALESELLA MARCO	P		SANTI LUIGI		A
CARPI LUCIANA MARIA	P		SECONDIN SERGIO	P	
CIONI ALEX	P		SELLA RENZO	P	
CUNEGATO CARLO	P		SPINATO LOREDANA	P	
DALLA COSTA MANUEL	P		STERCHELE RICCARDO	P	
DALLA VECCHIA LEONARDO		G	STORTI DOMENICO		G
DE ZEN GIORGIO	P		TISATO ILENIA		G
FONTANA MAURA	P		ZANCANARO PIERO		G
GIORDAN LUIGI	P				

Presenti: 18 Assenti: 7

Partecipa il Vice Segretario Generale, Paola Pezzin.

Sono presenti i seguenti Assessori: Trambaiolo Matteo, Maculan Alessandro, Dona' Anna, Marigo Cristina, Corzato Barbara, Rossi Sergio

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e dichiara aperta la seduta. Chiama a fungere da scrutatori i Sigg.ri: Calesella Marco, Fontana Maura, Spinato Loredana.

Invita, quindi, il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Alle ore 19:05 sono presenti in Aula n. 17 Consiglieri Comunali essendo precedentemente uscito il Consigliere Comunale Cunegato.

L'Assessore al Bilancio - Tributi - Patrimonio - Controllo analogo Società partecipate, Matteo Trambaiolo, svolge la seguente relazione (vedi archivio di registrazione):

Signore Consigliere, signori Consiglieri,

La Legge di bilancio 2020 (Legge 30 dicembre 2019, n.160), ha istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU (commi 738-783), definendo il nuovo assetto del tributo immobiliare.

L'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone perciò l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

La stessa legge n. 160/2019, con i commi dal 748 al 754 dell'articolo 1, stabilisce le misure delle aliquote applicabili per le diverse tipologie di immobili nella nuova IMU, specificando:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, considerando che gli stessi fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Consiglio comunale può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per il Comune di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che l'aliquota base per tutti gli altri immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento.

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) non prevede particolari modifiche o innovazioni alla disciplina dell'imposta dettata dalla precedente Legge n. 160/2019.

Considerato opportuno confermare l'aliquota IMU pari allo 0,00 per cento, già stabilita da questo Consiglio per gli anni 2020 e 2021, con le proprie deliberazioni n. 48/2020 e n. 41/2021, per una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o

di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Si ritiene inoltre di riproporre l'aliquota agevolata dello 0,83 per cento, stabilita dalle citate deliberazioni n. 48/2020 e n. 41/2021, per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione confermate per il corrente anno 2022 dagli strumenti regolatori urbanistici.

Riassumendo, l'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, n. 160/2019, con i suddetti commi stabiliva le aliquote base per le diverse fattispecie di immobili come la somma delle aliquote base dell'IMU e della TASI precedentemente fissate dalla legge, lasciando alla decisione del Comune la possibilità di aumentarle fino alla misura massima fissata dalla legge e di diminuirle fino all'azzeramento, tranne che per i fabbricati produttivi della categoria catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,76 per cento, secondo il prospetto che segue:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Considerato che, in ragione delle esigenze finanziarie per l'anno 2022 e al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 9.320.000, al netto della quota di alimentazione del FSC per l'anno 2022;

Si propone quindi a questa assemblea, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote IMU in vigore negli anni scorsi 2020 e 2021.

La proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 12 gennaio 2022;

Durante la relazione entrano i Consiglieri Comunali Cunegato e Grazian, risultano, pertanto, presenti in Aula n. 19 Consiglieri Comunali.

Aperta la discussione, nessuno prende la parola, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara chiuse la discussione e le dichiarazioni di voto e dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione che precede;

Vista la legge di Bilancio n. 160/2019, che all'articolo 1, comma 738, abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e che istituisce la nuova imposta municipale propria (IMU) disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 738 a 783;

Considerato che la norma richiamata assoggetta all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1 della L. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Considerato che l'articolo 1, comma 751, della Legge n. 160/2019 istitutiva dell'IMU, stabilisce l'esenzione, a decorrere dal 2022, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Vista la propria deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021, n. 41 del 29.03.2021;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministro dell'Interno che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data;

Considerato che in base a quanto dispone l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come poi modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate tributarie, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»*;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1 della L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui all'art. 1 della L. 160/2019, comma 757, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021, con cui sono stabilite le specifiche tecniche che deve rispettare il formato elettronico per l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote diversificate e ridotte, per le fattispecie che ritiene di dover in qualche modo agevolare;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 6.07.20 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che, dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti misure di aliquota IMU già stabilite per l'anno 2021:

- aliquota di base nella misura dello 1,02 per cento;
- aliquota nella misura dello 0,60 per cento a favore dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; la detrazione d'imposta è confermata in Euro 200,00;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore delle abitazioni locate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria;
- aliquota nella misura dello 0,87 per cento a favore dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza;
- aliquota nella misura dello 0,09 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,00 per cento per una ed una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- aliquota nella misura dello 0,93 per cento per le aree fabbricabili;
- aliquota nella misura dello 0,83 per cento per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori;
- aliquota nella misura dello 0,46 per cento per i terreni agricoli non esenti;
- aliquota nella misura dell'1,06 per cento per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti.

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che la proposta di deliberazione è stata presentata alla Commissione Consiliare Permanente 1^ Affari generali - nella seduta del 12 gennaio 2022;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di determinare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote dell'IMU, da applicare nell'anno 2022 come di seguito riportato:

Aliquota ordinaria (di base)	1,02 per cento
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 La detrazione d'imposta è confermata in Euro 200,00	0,60 per cento
Aliquota per le abitazioni locatate a titolo di abitazione principale e delle relative pertinenze, nel rispetto delle condizioni previste dall'Accordo Territoriale per le Locazioni stipulato, per il Comune di Schio, dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e dalle Associazioni della proprietà, in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431, con esclusione dei contratti aventi natura transitoria	0,87 per cento
Aliquota per l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri parenti o affini in linea retta entro il 1° grado e delle relative pertinenze, come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, purché dagli stessi effettivamente utilizzata come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la residenza	0,87 per cento
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,09 per cento
Aliquota per una sola abitazione, con le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso	0,00 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili	0,93 per cento
Aliquota per le aree fabbricabili ricadenti nelle zone di Perequazione urbanistica individuate dagli strumenti regolatori	0,83 per cento
Aliquota per i terreni agricoli non esenti	0,46 per cento
Aliquota per gli immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelli ubicati entro il perimetro della zona d'ambito	1,06 per cento

dell'Unione Montana Pasubio/Alto Vicentino e di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti	
--	--

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

5) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

6) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;

7) di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Cioni), espressi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità dei votanti.

L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti favorevoli n. 19, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 19 Consiglieri Comunali presenti in Aula al momento della votazione, la proposta di immediata eseguibilità viene all'unanimità.

L'esito dell'eserita votazione viene proclamato dal Presidente a voce alta ed intelligibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Sergio Secondin

(Documento firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Paola Pezzin

(Documento firmato digitalmente)
